

Zola Predosa, 30/09/2011

Ordinanza n. 208
Prot. n. 19.332

IL SINDACO

Premesso:

- che l'area geografica della Pianura Padana è interessata da condizioni simili dal punto di vista morfologico e delle condizioni meteorologiche, è inoltre caratterizzata da alta densità abitativa e da ampia diffusione degli insediamenti produttivi, che determinano una forte mobilità interna con conseguenti frequenti episodi di superamento dei limiti di qualità dell'aria fissati dalla UE;
- che la tutela e il risanamento della qualità dell'aria sono obiettivi irrinunciabili ed inderogabili di questa Amministrazione da attuare attraverso una serie di azioni integrate con l'obiettivo di favorire i sistemi di mobilità meno impattanti e di contenere gli sforamenti delle polveri sottili;
- che in data 5/10/2010 è stato sottoscritto da Regione, Province e Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, l'Accordo di programma sulla qualità dell'aria 2010 - 2012 "Per la gestione della qualità dell'aria e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE di cui al DM 02/04/2001, n. 60";
- che per l'attuazione e la gestione dell'Accordo viene utilizzato lo strumento della Conferenza dei Sindaci costituita dal Comune Capoluogo, dai Comuni dell'area stesa e dalla Provincia che ne assicura l'impulso e il coordinamento;
- che il Comune di Zola Predosa rientra tra gli Enti che hanno aderito all'attuazione dell'Accordo 2010/2011;
- che tale accordo individua un complesso di misure da applicare per il risanamento della qualità dell'aria ed in particolare per la riduzione delle concentrazioni di PM10 del territorio regionale;

Considerato:

- che l'art. 7 di tale Accordo impegna le Amministrazioni sottoscrittrici a porre in essere una serie di misure di limitazione del traffico, da modulare nel periodo dal 01/11/2010 al 31/03/2011 volte a contenere il fenomeno delle emissioni inquinanti;

Ai sensi degli artt. 5-7 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

Il rispetto dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni secondo le seguenti modalità:

Su tutta l'area compresa all'interno dei centri abitati, come individuati ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 285/92, di

**CAPOLUOGO
RIALE
PONTE RONCA**

A) nel periodo dal 03/10/2011 al 31/03/2012, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria dalle ore 8,30 alle ore 18,30,

Il divieto di circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore:

- ad accensione comandata (benzina) precedenti all'Euro 1 (cioè non omologati ai sensi delle Direttive 91/441, o successive, o immatricolati prima del 31.12.1992), anche se provvisti di "bollino blu";
- ad accensione spontanea (diesel) Euro 0 ed Euro 1 (cioè non omologati ai sensi delle Direttive 94/12, 96/1, 96/44, 96/69 CEE o immatricolati prima del 31.12.1996), anche se provvisti di "bollino blu";

- **ad accensione spontanea (diesel) EURO 2** (conformi alle direttive 91/542 o 94/12) **NON** dotati di sistema di riduzione della massa di particolato (filtro antiparticolato);
- **motocicli e ciclomotori a due tempi non conformi alla normativa Euro 1** (cioè non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE e successive). anche se provvisti di “bollino blu”;
- **dei veicoli diesel di tipo M2, M3, N1, N2 o N3 precedenti all’Euro 3**, ovvero non dotati di sistema di riduzione della massa di particolato con marchio di omologazione e inquadabili, ai fini dell’inquinamento da massa di particolato, quali Euro 3 o categoria superiore;

Sono escluse dal divieto le seguenti strade:

- la S.P. 569 per tutta la sua lunghezza;
- la S.P. Valle del Lavino, per tutta la sua lunghezza, compreso i tratti di strade di collegamento agli accessi alla S.P. 569;
- la Via Masini, nel tratto dall’intersezione con Via Risorgimento allo svincolo con la S.P. 569;
- la Via Risorgimento nel tratto dalla Piazza della Repubblica a Viale all’intersezione con Via dello Sport;
- Viale dello Sport per tutta la sua lunghezza;
- le strade del territorio comunale poste all’esterno dei centri abitati di cui sopra;
- i tratti autostradali;
- i residenti all’esterno dei centri abitati che dalla loro residenza percorrano per il tratto più breve strade poste all’interno dei centri abitati per raggiungere i parcheggi più vicini alle fermate di mezzi pubblici e cioè:
 - Parcheggio Piazza di Vittorio
 - Parcheggio Matilde di Canossa
 - Piazza Lombardi

Il presente provvedimento non si applica nelle giornate festive comprese nel periodo dal 03/10/2011 al 31/03/2012.

Sono esclusi dalla limitazione di cui al punto A) i seguenti veicoli:

- veicoli con almeno 3 persone a bordo (car-pooling) se omologati a 4 o più posti, oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2 posti;
- veicoli nell’ambito di piani di mobility management aziendale
- autovetture condivise (car-sharing)
- elettrici o ibridi funzionanti con motore elettrico
- veicoli funzionanti a metano e GPL
- autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) Euro 4/Euro 5, omologati ai sensi della direttiva 98/69 CE B e successive ovvero con apposita autocertificazione rilasciata dal concessionario che ha venduto il veicolo,
- autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) Euro 3, dotati di filtro antiparticolato (FAP), al momento dell’immatricolazione del veicolo, dei quali risulti annotazione sulla carta di circolazione, ovvero da apposita autocertificazione rilasciata dal concessionario che ha venduto il veicolo,
- autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) che dalla carta di circolazione risultino dotati di sistema di riduzione della massa di particolato (FAP o sistema analogo) con marchio di omologazione e inquadabili ai fini dell’inquinamento da massa di particolato almeno Euro 4, ai sensi del D.M. n. 39/08 e n. 42/08 ed eventuali successive loro modifiche;
- veicoli a benzina/diesel di categoria M2, M3, N1, N2 o N3 omologati Euro 3 ovvero che dalla carta di circolazione risultino dotati di sistema di riduzione della massa di particolato (FAP o sistema analogo) con marchio di omologazione e inquadabili, ai fini dell’inquinamento da massa di particolato almeno Euro 3, ai sensi dei DM n. 39/08 e n. 42/08 ed eventuali successive loro modifiche;
- autoveicoli immatricolati per trasporti specifici ed autoveicoli per uso speciali, così come definiti dall’art. 54 del D.Lgs. 285/92 C.d.S. e classificati dall’art’art. 203 del D.P.R. 495/92 - Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada; (Vedi allegato A)
- ciclomotori e motoveicoli Euro 2 e Euro 3 (conformi alle direttive 97/24/CE cap. 5 fase II e successive

Le limitazioni alla circolazione di cui alla presente ordinanza non riguardano:

- 1) veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza;
- 2) veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione su servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia);
- 2a) veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere, per interventi di accessibilità all'abitazione;
- 3) veicoli di sicurezza pubblica
- 4) veicoli di lavoratori in turno in ciclo continuo o doppio turno, residenti o con sede di lavoro nella zona interessata dai provvedimenti, limitatamente ai percorsi casa lavoro per turni con inizio e/o fine in orari con coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea. I lavoratori interessati dovranno essere muniti di certificazione, rilasciata dal datore di lavoro attestante la tipologia e l'articolazione dei turni;
- 4a) veicoli di turnisti e operatori in servizio di reperibilità con certificazione del datore di lavoro;
- 5) carri funebri e veicoli al seguito;
- 5a) veicoli per matrimoni e cortei nuziali;
- 6) veicoli appartenenti ad Istituti di vigilanza;
- 6a) veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari;
- 7) veicoli per trasporto persone immatricolati per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);
- 8) veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno "H" (handicap);
- 9) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria;
- 9a) veicoli utilizzati per il trasporto di persone dimesse da strutture ospedaliere con apposito certificato;
- 9b) veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
- 10) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare, con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza; veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine
- 11) veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
- 12) veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi; latte e latticini, ecc.);
- 12a) veicoli adibiti al trasporto di derrate deperibili in regime di APT;
- 13) veicoli in servizio di smaltimento rifiuti ed a tutela igienico ambientale;
- 14) veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate;
- 15) veicoli adibiti al trasporto di carburanti, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;
- 16) veicoli adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
- 17) veicoli adibiti al trasporto di giornali, quotidiani e periodici;
- 17a) veicoli degli operatori dell'informazione con certificazione del datore di lavoro o muniti di tesserino di riconoscimento);
- 18) veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di strutture pubbliche di assistenza socio-sanitaria, di scuole e ospedali, scuole, cantieri;
- 19) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);
- 20) veicoli al servizio del recapito/raccolta postale ed assimilati, come attestato dall'Ente o dalla Ditta che esercita il servizio;
- 21) veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del nuovo C.d.S., iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate.
- 22) veicoli dei Sacerdoti e dei Ministri del Culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;

- 23) veicoli di proprietà dello Stato, della Regione Emilia Romagna, delle Amministrazioni provinciali e comunali, dell'Azienda USL, e simili;
- 24) veicoli di persone soggiornanti presso gli alberghi di Zola Predosa, esclusivamente per arrivare/partire dagli alberghi medesimi;
- 25) veicoli che debbono recarsi utilizzando il percorso più breve, alla revisione già programmata, purchè muniti di apposito documento di prenotazione rilasciato dalla Motorizzazione Civile o da officine autorizzate;
- 26) veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza indicante inoltre l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;
- 27) veicoli condotti da agenti di commercio nello svolgimento dell'attività di impresa muniti di idonea certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio;
- 28) veicoli di proprietà del Comune di Zola Predosa,
- 29) veicoli condotti da autoriparatori per la verifica degli interventi eseguiti sugli stessi veicoli;

Per consentire l'attività di controllo degli organi addetti alla vigilanza è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni e di esibire, su richiesta, agli organi addetti alla vigilanza, le certificazioni indicate ai punti precedenti.

L'uso improprio del contrassegno o certificazione ne comporta il ritiro.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza è punita con sanzione amministrativa mediante pagamento in misura ridotta prevista dall'art. 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modificazioni

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente Ordinanza.

DISPONE

- di sospendere ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza
- che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli Enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione
- che copia della presente ordinanza venga affissa, a norma di legge, all'Albo Pretorio Comunale e che sia trasmessa a :
 - Comandante Corpo di P.M. per il rispetto della presente ordinanza,
 - All'Ufficio Tecnico Comunale per l'installazione della segnaletica stradale necessaria e mantenerla efficiente.

Che venga inoltre trasmessa a:

- Prefetto di Bologna
- Questore di Bologna
- Presidente Regione Emilia Romagna
- Presidente della Provincia di Bologna
- Dirigente Sezione Polizia Stradale di Bologna
- Comando Stazione Carabinieri di Zola Predosa
- Sindaco del Comune di Bologna
- Sindaco del Comune di Casalecchio di Reno
- Sindaco del Comune di Anzola dell'Emilia
- Sindaco del Comune di Crespellano
- Sindaco del Comune di Monte San Pietro

Stefano Fiorini
IL SINDACO